

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile).

Art. 1 oggetto

Art. 2 inserimento dell'articolo 1 bis al DPReg 312/2011

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPReg n. 312/2011

Art. 4 modifiche all'articolo 6 del DPReg n. 312/2011

Art. 5 modifiche all'articolo 8 del DPReg n. 312/2011

Art. 6 modifiche all'articolo 9 del DPReg n. 312/2011

Art. 7 modifiche all'articolo 11 del DPReg n. 312/2011

Art. 8 modifiche all'articolo 12 del DPReg n. 312/2011

Art. 9 modifiche all'articolo 13 del DPReg n. 312/2011

Art. 10 modifica all'articolo 14 del DPReg n. 312/2011

Art. 11 modifiche all'articolo 15 del DPReg n. 312/2011

Art. 12 modifiche all'articolo 16 del DPReg n. 312/2011

Art. 13 modifiche all'articolo 17 del DPReg n. 312/2011

Art. 14 modifica all'articolo 18 del DPReg n. 312/2011

Art. 15 modifica all'articolo 19 del DPReg n. 312/2011

Art. 16 modifiche all'articolo 20 del DPReg n. 312/2011

Art. 17 modifica all'articolo 21 del DPReg n. 312/2011

Art. 18 modifiche all'articolo 22 del DPReg n. 312/2011

Art. 19 inserimento dell'articolo 23 bis al DPReg n. 312/2011

Art. 20 inserimento dell'articolo 23 ter al DPReg n. 312/2011

Art. 21 norma transitoria

Art. 22 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento apporta alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0312/Pres. del 23 dicembre 2011.

Art. 2 inserimento dell'articolo 1 bis al DPReg n. 312/2011

1. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis delega di funzioni ad Unioncamere FVG

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), i contributi di cui all'articolo 1 sono concessi tramite delega all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia di seguito "Unioncamere FVG".

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPReg n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a bis) **nuova impresa**: l'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state

istituite nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione di impresa già esistente ovvero di una ristrutturazione e non costituiscano creazione di ramo d'azienda;"

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) **ufficio competente:** ufficio individuato compiutamente nella nota informativa di cui all'articolo 11, comma 5, lett. c).".

Art. 4 modifiche all'articolo 6 del DPR n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Sono beneficiarie dei contributi le» è inserita la parola «nuove».

Art. 5 modifiche all'articolo 8 del DPR n. 312/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 4) della lettera a) è sostituito dal seguente:

"4) beni immateriali: diritti di licenza e *software* anche mediante abbonamento, brevetti, *know how*;"

b) al punto 8) della lettera a) dopo le parole «dell'impresa,» sono inserite le parole «comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa,»;

c) il punto 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

"2) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa, nonché spese inerenti all'eventuale redazione del *business plan*, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali spese risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;"

d) i punti 2) e 3) della lettera c) sono soppressi;

e) alla fine del punto 5) della lettera c), sono aggiunte le parole «; qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'articolo 12, comma 4».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 16, comma 1 bis, nel limite massimo di 1.000 euro.".

Art. 6 modifiche all'articolo 9 del DPR n. 312/2011

1. Alla fine del comma 2, dell'articolo 9, sono aggiunte le seguenti parole «qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi».

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 9, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti lettere:

"l bis) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione;

l ter) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;

l quater) corrispettivi per acquisizione o affitto del ramo d'azienda".

Art. 7 modifiche all'articolo 11 del DPR n. 312/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande sono redatte secondo lo schema e la modulistica di cui al comma 5 e sono presentate su base provinciale all'ufficio competente.".

2. Il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"2. Le domande sono presentate nel periodo di apertura dello sportello indicato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive in relazione alle disponibilità

finanziarie. Per le domande presentate secondo le modalità previste dal comma 3, lettera a), il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno previsto. Per le domande presentate con le altre modalità il rispetto del termine iniziale per la presentazione della domanda è attestato dal timbro di arrivo apposto dal protocollo dell'ufficio competente. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Sono ammesse le domande pervenute successivamente purché inviate a mezzo raccomandata o corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus" entro la scadenza del termine (fa fede il timbro postale) e pervenute entro i quindici giorni successivi a tale scadenza. Le domande presentate al di fuori dei termini indicati sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa."

3. Il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"3. Unioncamere FVG individua le modalità di presentazione della domanda tra le seguenti:

- a) posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione indicata nelle linee guida, viene inoltrata all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG;
- b) consegna a mano;
- c) posta ordinaria o corriere espresso privato;
- d) raccomandata;
- e) corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

"3bis) Ciascuna impresa presenta una sola domanda."

5. Il comma 5 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"5. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale, e sul sito di Unioncamere FVG:

- a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, predisposti da Unioncamere FVG;
- b) le linee guida per la redazione della domanda;
- c) le modalità di presentazione della domanda individuate ai sensi del comma 3;
- d) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, nonché le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)."

Art. 8 modifiche all'articolo 12 del DPR n. 312/2011

1. Prima del comma 1 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

"1 ante Le risorse annuali a disposizione sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto viene operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione dei dati di cui al comma 1 ante bis, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite.

1 ante bis. Per il riparto di cui al comma 1 ante, Unioncamere FVG acquisisce, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti camerali, il numero delle imprese attive al 31 dicembre dell'anno precedente sui quattro territori provinciali.

1 ante ter Il riparto di cui al comma 1 per l'anno 2013 viene effettuato sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna Camera di commercio alla data del 1° settembre 2012."

2. Al comma 1 dell'articolo 12, dopo la parola «istruite» sono aggiunte le parole «su base provinciale».

3. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"2. La concessione delle risorse è disposta su base provinciale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo assegnato dall'ufficio competente ed eventuali risorse derivanti anche da rinunce, revoche o economie di

spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione."

4. Al comma 7 dell'articolo 12, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 l'ufficio competente, ».

Art. 9 modifiche all'articolo 13 del DPR n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 13, dopo la parola «concesso» sono aggiunte le parole «su base provinciale».

2. Al comma 2 dell'articolo 13, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente».

Art. 10 modifica all'articolo 14 del DPR n. 312/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese avviano il progetto successivamente al giorno di presentazione della domanda oppure al giorno di inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus" o tramite posta elettronica certificata (PEC) ove una o più di tali modalità siano state individuate ai sensi dell'art. 11, comma 3 e comunque entro 6 mesi dal ricevimento del decreto di concessione. "

Art. 11 modifiche all'articolo 15 del DPR n. 312/2011

1. Alla fine del comma 1, dell'articolo 15, sono aggiunte le seguenti parole «, e sul sito di Unioncamere FVG».

2. Al comma 3 dell'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «al seguente indirizzo di PEC: attivita.produttive@certregione.fvg.it» sono sostituite dalle parole «all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG; »;

b) alla lettera b) le parole «dall'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'ufficio competente» e la parola «consegnato» è sostituita dalla parola «pervenuto».

3. Al comma 4 dell'articolo 15, dopo la parola «industriale» sono aggiunte le parole «, e sul sito di Unioncamere FVG».

4. Alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 15 le parole «approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive» sono sostituite dalle parole «predisposti da Unioncamere FVG».

Art. 12 modifiche all'articolo 16 del DPR n. 312/2011

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"1bis) Ai sensi dell'art. 41 bis della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa."

2. Al comma 5 dell'articolo 16, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente».

3. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 16, sono soppresse le parole «anche tramite assegni,».

4. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16, dopo le parole «in contanti,» sono inserite le parole «o tramite assegno,».

5. Al comma 12 dell'articolo 16, le parole «il responsabile del procedimento» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».

6. Al comma 13 dell'articolo 16, sono soppresse le parole «, nel limite massimo del 20% rispetto al preventivo ammesso,».

7. Al comma 14 dell'articolo 16, all'inizio, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente».

Art. 13 modifiche all'articolo 17 del DPR n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 17, alla fine, le parole «dell'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «dell'ufficio competente».
2. Al comma 3 dell'articolo 17 dopo la parola «erogato» sono inserite le parole «entro novanta giorni» ed alla fine le parole «, nella sezione dedicata al settore industriale,» sono soppresse e sono aggiunte le parole «e di Unioncamere FVG.».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 17, è aggiunto il seguente:
"3bis) Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso."

Art. 14 modifica all'articolo 18 del DPR n. 312/2011

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18, le parole «l'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».

Art. 15 modifica all'articolo 19 del DPR n. 312/2011

1. Al comma 3 dell'articolo 19, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente».

Art. 16 modifiche all'articolo 20 del DPR n. 312/2011

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20, le parole «all'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «all'ufficio competente» e la parola «oggetti» è sostituita dalla parola «oggetto».
2. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 20, le parole «l'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».

Art. 17 modifica all'articolo 21 del DPR n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 21, le parole «l'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».

Art. 18 modifiche all'articolo 22 del DPR n. 312/2011

1. Alla fine del comma 3, dell'articolo 22, sono aggiunte le parole «, e sul sito di Unioncamere FVG».
2. Al comma 4 dell'articolo 22, le parole «l'Amministrazione», sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».
3. Alla fine del comma 4, dell'articolo 22, sono aggiunte le seguenti parole «. In entrambi i casi il provvedimento definitivo conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima».

Art. 19 inserimento dell'articolo 23 bis al DPR n. 312/2011

1. Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
" Art. 23 bis programmazione comunitaria
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di regimi di aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006."

Art. 20 inserimento dell'articolo 23 ter al DPReg n. 312/2011

1. Dopo l'articolo 23 bis è inserito il seguente:

" Art. 23 ter fondi statali, Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di Azione e Coesione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di provvedimenti attuativi per regimi di aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro di fondi statali, del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) e del Piano di Azione e Coesione(PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi statali e PAR FSC, è fatta salva la possibilità di prevedere nei provvedimenti attuativi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006."

Art. 21 norma transitoria

1. Le modifiche di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per le seguenti disposizioni che si applicano anche ai procedimenti in corso:

a) articolo 5, comma 1, lettere a) e b);

b) articolo 6, comma 2;

c) articolo 12, commi 3 e 4, limitatamente alle spese non ancora sostenute alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 22 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE